



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  
veterinaria USAV

**VSKT** Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen  
und Kantonstierärzte  
**ASVC** Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux  
Associazione Svizzera dei Veterinari Cantionali

# Manuale / Strumento ausiliario

## Rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di animali tramite viaggi brevi (tipo 1) e viaggi lunghi (tipo 2)

Pensato come strumento ausiliario a disposizione delle autorità veterinarie per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di animali, questo manuale è composto dalle basi legali pertinenti della legislazione svizzera sul traffico stradale, sulle epizootie e sulla protezione degli animali, nonché dal regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto della Comunità europea.

Con queste informazioni è possibile compilare la lista di controllo allegata.

Le basi giuridiche sono visibili a colpo d'occhio perché iscritte in riquadri.

*Le spiegazioni delle basi giuridiche sono intese a uniformarne l'interpretazione e sono rappresentate in corsivo.*

### **Situazione di partenza / Domanda di autorizzazione**

I trasportatori che desiderano trasportare animali all'estero devono presentare una domanda al servizio veterinario cantonale competente.

### **Rilascio dell'autorizzazione**

Il servizio veterinario cantonale controlla i dati e i requisiti del trasportatore, del conducente / guardiano e dei mezzi di trasporto in base alle disposizioni di legge mediante una lista di controllo e rilascia le relative autorizzazioni se le condizioni sono soddisfatte.

## Basi legali in Svizzera

### Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)

RS 455

del 16 dicembre 2005 (stato 1° maggio 2017)

#### **Art. 15a**      **Trasporti internazionali di animali**

<sup>1</sup> Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

#### **Spiegazione**

Per la definizione di «a titolo professionale» di un trasporto di animali è decisiva l'**INTENZIONE** con cui esso viene effettuato.

Un trasporto di animali è a titolo professionale se viene effettuato da un'azienda di commercio di bestiame o da un trasportatore. I trasporti da parte di privati sono considerati a titolo professionale quando vengono effettuati per terzi e con l'intenzione di ricevere un compenso o remunerazione per il trasporto.

### Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

RS 455.1

del 23 aprile 2008 (stato 14 luglio 2020)

#### **Art. 170**      **Autorizzazione**

<sup>1</sup> Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

<sup>5</sup> Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.

#### **Spiegazione**

Nel caso dei trasporti di animali oltrefrontiera, deve essere considerata anche la legislazione straniera in materia. All'interno dell'UE si tratta in particolare del regolamento CE 1/2005 (Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto). La responsabilità del rispetto delle prescrizioni è del conducente risp. del trasportatore, perciò si raccomanda di informarsi sulle prescrizioni presso le autorità straniere prima di effettuare il trasporto.

## Campo di applicazione della Comunità europea

### Regolamento (EG) n. 1/2005 del CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

#### **Art. 1 Campo d'applicazione**

(1) Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.

#### **Spiegazione**

*Questo regolamento si applica non appena il trasporto di animali si trova in un Paese dell'UE.*

#### **Art. 1 Deroghe**

(5) Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che **non sia in relazione con un'attività economica** e al trasporto di animali direttamente verso **cliniche o gabinetti veterinari**, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

#### **Spiegazione**

*Il termine «non in relazione con un'attività economica» si interpreta in maniera molto diversa negli Stati UE. In alcuni di essi si considera un'attività economica già la situazione in cui, per esempio, una persona che pratica sport equestri gareggia in un torneo o per un premio, sia esso un bene o del denaro.*

#### **Considerazioni sugli scopi commerciali**

(12) Il trasporto **a fini commerciali** non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. **Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto.**

#### **Spiegazione**

*L'intenzione diretta o indiretta di ottenere un premio o un regalo è già classificata come «a fini commerciali» o «in relazione con un'attività economica» oppure, conformemente alla terminologia svizzera «a titolo professionale».*

#### **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

f) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

#### **Spiegazione**

*Secondo il diritto svizzero, l'autorità competente è il servizio veterinario cantonale del Cantone di residenza del conducente / guardiano risp. del Cantone di immatricolazione del veicolo per l'autorizzazione come trasportatore risp. quello dell'azienda di origine degli animali per la valutazione e la conferma dello stato di salute.*

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

j) «viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

### **Spiegazione**

*Il termine «viaggio» definisce un tempo di trasporto massimo fino a 8 ore.*

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

m) «lungo viaggio»: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;

### **Spiegazione**

*Il termine «lungo viaggio» definisce un tempo massimo di trasporto superiore alle 8 ore, paragonabile con condizioni di tipo 2.*

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

n) «mezzi di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;

### **Spiegazione**

*Il termine «mezzo di trasporto» definisce l'unità per il trasporto degli animali.*

## **Art. 10 Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore**

(1) L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:

b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di **personale, attrezzature** e procedure operative sufficienti e **appropriate** per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche.

### **Spiegazione**

*Il trasportatore (solitamente il detentore del veicolo) deve comunicare al servizio veterinario competente anche il conducente / guardiano.*

## **Art. 10 Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente**

(2) L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per **non più di cinque anni** dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.

### **Spiegazione**

*L'autorizzazione come trasportatore va limitata a un massimo di 5 anni. Deve essere redatta in una lingua ufficiale e in inglese.*

*(Per il modello v. pag. 15)*

**Art. 6 Corsi di formazione conducente / guardiano**

(4) I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a **personale** che ha seguito una **formazione** sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.

**Spiegazione**

*I trasportatori / guardiani devono frequentare una formazione in riferimento alle abilità di trasporto, all'assistenza e all'alimentazione degli animali, alle condizioni di spazio e alle regole generali per i mezzi di trasporto (allegato I). Inoltre devono conoscere le prescrizioni per la pianificazione del trasporto. (Allegato II)*

**Art. 6 Idoneità di conducenti e guardiani**

(5) Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un **certificato di idoneità**.

**Spiegazione**

*Il certificato di idoneità secondo il diritto UE è abbinato a un attestato di formazione. Per ottenerlo di regola basta frequentare un corso come quello offerto dall'Associazione svizzera negozianti di bestiame ASNB. In ogni caso è necessario informarsi sulle norme vigenti nel luogo estero di destinazione, in particolare sull'attestato di formazione richiesto, e rispettarle. Se un conducente / guardiano dispone di un attestato di formazione ottenuto all'estero, deve frequentare un corso riconosciuto in Svizzera, come per esempio quelli offerti dall'ASNB.*

**Art. 17 Formazione del conducente / guardiano**

(1) **Corsi di formazione** sono messi a disposizione del **personale** dei trasportatori ... ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4.

**Spiegazione**

*Se il trasporto internazionale, transfrontaliero e a titolo professionale di animali viene effettuato da un trasportatore in Svizzera, il conducente / guardiano deve rispettare i requisiti della legislazione svizzera sulla protezione degli animali soddisfacendo le esigenze di prova, come la durata massima di validità di tre anni.*

*Sono esclusi da questo requisito i conducenti di trasporti di cavalli se non c'è l'intenzione di ricevere un compenso o una remunerazione per l'attività di trasporto in Svizzera.*

**Art. 17 Certificato di idoneità**

(2) Il certificato di idoneità per i **conducenti** e i **guardiani** di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle **lingue ufficiali** dello Stato membro di rilascio **e in inglese** qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

**Spiegazione**

*Il certificato di idoneità può essere emesso se il richiedente dispone di un attestato di frequenza di un organizzatore di corsi riconosciuto in Svizzera, come per esempio l'ASNB. Il certificato deve essere emesso per una durata massima di 5 anni e redatto in una lingua ufficiale e in inglese. (Per il modello v. pag. 15)*

## **Art. 12 Autorizzazione; trasportatore**

(2) L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per **non più di cinque anni** dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.

### **Spiegazione**

*L'autorizzazione come trasportatore può essere rilasciata se sono soddisfatti i requisiti del diritto svizzero (si veda l'aiuto all'esecuzione per il trasporto di animali dell'ASVC) e degli organismi supplementari secondo il regolamento UE. L'autorizzazione deve essere emessa per una durata massima di 5 anni e redatta in una lingua ufficiale e in inglese. Il numero di autorizzazione è così composto: CH-KT-TRS-000 (CH per Svizzera)-(SG è l'abbreviazione del Cantone)-(TRS per tipo 1 fino a 8 ore di trasporto)-(numero progressivo a tre cifre del Servizio veterinario). (Per il modello v. pag. 15)*

## **Art. 13 Autorizzazione; trasportatore per lunghi viaggi**

(2) L'**autorità competente** rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle **lingue ufficiali** dello Stato membro di rilascio e **in inglese** qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro.

### **Spiegazione**

*L'autorizzazione come trasportatore per lunghi viaggi può essere rilasciata se sono soddisfatti i requisiti del diritto svizzero (si veda ASVC, aiuto all'esecuzione per il trasporto di animali) e dei relativi organismi supplementari secondo il regolamento UE. Gli organismi supplementari sono descritti e spiegati ampiamente a **pagina 10** e segg.*

*L'autorizzazione deve essere emessa per una durata massima di 5 anni e redatta in una lingua ufficiale e in inglese. Il numero di autorizzazione è così composto: CH-KT-TRL-000 (CH per Svizzera)-(SG è l'abbreviazione del Cantone)-(TRL per tipo 2 oltre le 8 ore di trasporto)-(numero progressivo a tre cifre del Servizio veterinario).*

*(Per il modello v. pag. 15)*

## **Art. 18 Autorizzazione; mezzo di trasporto su strada**

(2) L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in **inglese**. I certificati sono validi per un periodo **non superiore a cinque anni** dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

### **Spiegazione**

*L'autorizzazione come mezzo di trasporto su strada si riferisce a un **veicolo singolo** che soddisfa i requisiti del tipo 1 o del tipo 2. Può essere ammesso per **determinate specie animali**. Deve riportare la **superficie di carico in m<sup>2</sup>** disponibile per gli animali; per gli equidi è possibile indicare anche il **numero di poste per i cavalli**. L'autorizzazione può essere rilasciata se sono soddisfatti i requisiti del diritto svizzero (si veda l'aiuto all'esecuzione per il trasporto di animali dell'ASVC) e degli organismi supplementari secondo il regolamento UE. Deve essere emessa per una durata massima di 5 anni e redatta in una lingua ufficiale e in inglese.*

*(Per il modello v. pag. 15)*

## Considerazioni

## Eccezioni sulla partecipazione a competizioni ecc.

(21) Gli equidi registrati, come definiti all'articolo 2, lettera e) del **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/262** DELLA COMMISSIONE DEL 17 FEBBRAIO 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) sono spesso trasportati per scopi non commerciali e tali trasporti devono essere effettuati conformemente agli obiettivi complessivi del presente regolamento. Vista la natura di tali movimenti, sembra opportuno **derogare** a talune disposizioni quando **equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione**. .....

### Spiegazione

*Questa eccezione si applica, per esempio, al trasporto di cavalli da parte di persone che partecipano a competizioni ricreative.*

*Il trasporto di cavalli da parte di o per persone per le quali la partecipazione all'evento produce o mira a produrre un reddito (anche parziale) è considerata parte di un'attività economica e non è esente dai requisiti di cui sopra. Devono essere quindi soddisfatti i requisiti per i conducenti e i veicoli per i trasporti brevi fino a 8 ore (tipo 1) o i trasporti lunghi superiori a 8 ore (tipo 2). Essi si differenziano leggermente dai requisiti aggiuntivi per gli **equidi registrati\*** nel caso dell'autorizzazione di tipo 2. (V. pagina 11)*

\*Definizione: «equidi registrati», gli equidi che sono

- i) iscritti o registrati e idonei a essere iscritti in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/427/CEE (o per analogia anche nel registro dei cavalli da sport della Federazione Svizzera Sport Equestri) e identificati mediante il documento di identificazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- ii) cavalli registrati presso un'associazione od organizzazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e identificati mediante un documento di identificazione rilasciato dalla sezione nazionale di tale associazione o organizzazione.

## Indicazioni sul veicolo di trasporto

La base è costituita dall'idoneità al trasporto di animali secondo il diritto svizzero in riferimento alla legislazione sulla protezione degli animali, sulle epizootie e sulla circolazione stradale. Tutti i requisiti sono elencati e spiegati nell'«aiuto all'esecuzione per il trasporto di animali dell'ASVC».

**ATTENZIONE!** La dicitura «trasporto di animali» nella licenza di circolazione alla voce «Tipo di veicolo» o «Carrozzeria» non basta a confermare che l'unità di trasporto è adatta al trasporto di animali secondo la base legale summenzionata o che sia stata verificata da un'autorità di controllo.

## La valutazione dell'unità di trasporto va fatta in base al diritto svizzero!

Controllare i veicoli sulla base della lista di controllo allegata. Se sono soddisfatti tutti i requisiti secondo il diritto svizzero, per esempio secondo l'«aiuto all'esecuzione per il trasporto di animali dell'ASVC», restano da controllare solo i seguenti punti del regolamento UE 01/2005.

## Requisiti aggiuntivi per veicoli per il trasporto di animali secondo il diritto europeo per trasporti brevi fino a 8 ore (tipo 1)

### Allegato I / Capitolo II

#### **Art. 1 Protezione dalle condizioni meteorologiche**

1.1 b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;

#### **Spiegazione**

*I veicoli di trasporto per animali devono essere coperti. Non ci sono prescrizioni sulle caratteristiche della copertura per la protezione dalle intemperie, come per esempio il colore e il tipo di materiale isolante.*

#### **Art. 1 Contrassegno**

2.1. I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di **animali vivi**.

#### **Spiegazione**

*Contrariamente a quanto accade in Svizzera, nell'UE tutti i veicoli su cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati. Oltre alla scritta «Animali vivi» vengono accettate per analogia anche scritte come «Trasporti di animali», «Trasporti di bestiame», «Trasporti di cavalli», «Cavalli da sport», ecc.*

#### **Art. 1 Strutture di carico e scarico**

2.2. I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

#### **Spiegazione**

*In Svizzera è possibile evitare di trasportare le rampe assieme agli animali se nel luogo di spedizione e di destinazione sono presenti strutture conformi al corretto carico e scarico degli animali. Il regolamento UE 01/2005 richiede che le rampe siano trasportate sul veicolo.*



## Allegato I / Capitolo III

### **Art. 1 Pendenza delle rampe**

1.4. a) Le rampe non devono avere **pendenza** superiore a un angolo di **20°**, vale a dire il **36,4 %** rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50 % rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle **assi trasversali** per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà.

#### **Spiegazione**

*Se la pendenza della rampa viene leggermente superata, è possibile ridurre l'inclinazione tramite tavole distanziatrici tra il pavimento e la rampa. Esse devono avere un'altezza tale che gli animali non possano ferirsi quando salgono o scendono dalla rampa.*

### **Art. 2 Altezza degli spazi**

2.3. Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento dev'essere più alta di **almeno 75 cm** dell'**altezza al garrese** dell'animale più alto.

#### **Spiegazione**

*L'altezza minima di 75 cm si applica solo ai veicoli ripartiti su più livelli quando si trasportano equidi. In linea di principio, l'altezza interna è soddisfatta se gli animali possono stare nella loro posizione naturale ed eretta.*

*(L'ordinanza svizzera sulla protezione degli animali definisce le dimensioni minime nell'allegato 4. Per gli equidi: altezza al garrese +40 cm).*

## Requisiti supplementari per le unità di trasporto secondo il diritto europeo per i trasporti lunghi (tipo 2)

### Allegato I / Capitolo VI

#### **Art. 1            Tetto**

1.1. Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di **colore chiaro** ed è adeguatamente **isolato**.

#### **Spiegazione**

*Per i trasporti lunghi, il tetto deve essere di colore chiaro e isolato. Non ci sono prescrizioni per quanto riguarda il tipo e le dimensioni dell'isolamento. Come riferimento, si raccomanda un tetto composto da diversi strati, come i pannelli sandwich.*

#### **Art. 1            Mangime**

1.2. I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

#### **Spiegazione**

*Gli alimenti per animali come il fieno, per esempio, devono essere trasportati nel tipo e nella quantità appropriata per gli animali. Su richiesta, devono poter essere mostrati agli organismi di controllo.*

#### **Art. 1            Divisori per gli equidi**

1.6. Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

#### **Spiegazione**

*La legislazione svizzera lascia aperto questo punto. Secondo il regolamento UE, gli equidi devono essere trasportati separatamente gli uni dagli altri.*

#### **Art. 1            Divisori**

1.7. Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

#### **Spiegazione**

*I divisori presenti / necessari devono poter essere spostati in base alle esigenze dei singoli animali.*

## Riserva d'acqua

### **Art. 2 Sistema di abbeveramento**

2.1. Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

#### **Spiegazione**

*Durante l'intero trasporto l'animale deve potersi abbeverare senza restrizioni. Quando si trasportano equidi registrati, basta portare acqua a sufficienza. (Si veda anche il punto 2.3)*

### **Art. 2 Sistema di abbeveramento**

2.2. I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

#### **Spiegazione**

*I sistemi di abbeveramento devono essere collocati in modo tale che gli animali possano assumere acqua in quantità fisiologiche e in modo adeguato alla loro specie.*

*Tipo di abbeveratoi:*

- *per i bovini, gli ovini, i caprini e i cavalli sono adatti solo gli abbeveratoi che garantiscono una superficie d'acqua aperta e visibile.*
- *I suini devono essere in grado di avvolgere con il muso gli abbeveratoi a tettarella di qualsiasi tipo, in modo che l'acqua arrivi direttamente nella cavità orale.*

*Eccezioni per gli equidi registrati (si veda art. 21, pag. 7)*

- *Per i trasporti lunghi di equidi registrati, secondo le ultime interpretazioni del regolamento UE 01/2005, la fornitura di acqua per gli animali viene semplificata. Invece dei suddetti sistemi di abbeveramento, è possibile portare una scorta d'acqua sufficiente con un secchio per ciascun cavallo.*

### **Art. 2 Serbatoi d'acqua**

2.3. La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

#### **Spiegazione**

*Il carico massimo del mezzo di trasporto è indicato sulla licenza di circolazione alla voce «carico utile».*

## Ventilazione

### **Art. 3 Sistema di ventilazione**

3.1. I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.

#### **Spiegazione**

*In linea di principio, si tratta di un sistema di condizionamento dell'aria. Quando si trasportano equidi registrati, un sistema di ventilazione naturale e personalizzato soddisfa questi requisiti.*

### **Art. 3 Sistema di ventilazione**

3.2. Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m<sup>3</sup>/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

#### **Spiegazione**

*La circolazione dell'aria necessaria deve essere garantita da ventilatori attivi, alimentati da una batteria adeguata quando il motore è spento. Quando si trasportano equidi registrati, un sistema di ventilazione naturale e personalizzato soddisfa questi requisiti.*

### **Art. 3 Controllo della temperatura**

3.3. I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.

#### **Spiegazione**

*Deve essere possibile registrare e salvare elettronicamente le temperature con un numero sufficiente di sensori e stamparle se richiesto degli organi di controllo. In caso di trasporto di equidi registrati, si può rinunciare alla registrazione delle temperature.*

### **Art. 3 Sistema di allarme**

3.4. I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

#### **Spiegazione**

*Deve essere presente un sistema di allarme. In conformità con i requisiti di cui sopra, è possibile rinunciare a un sistema di allarme per il trasporto di equidi registrati.*

### **Art. 3 Sistema di allarme**

3.5. I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

#### **Spiegazione**

*Deve essere possibile sentire il sistema di allarme in ogni momento. In conformità con i requisiti di cui sopra, è possibile rinunciare a un sistema di allarme per il trasporto di equidi registrati.*

## Sistema di navigazione

### **Art. 4 Sistema di navigazione**

4.1. I mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per quelli di nuova costruzione e **dal 1° gennaio 2009 per tutti gli altri**, devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio di cui all'allegato II, sezione 4 e **informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico**.

#### **Spiegazione**

*Per sistema di navigazione non si intende il calcolatore di itinerari! Dalle registrazioni deve essere possibile trarre le stesse informazioni del registro di trasporto, come il percorso, le distanze di trasporto, le pause, ecc. Inoltre, devono essere registrate le informazioni sull'apertura e la chiusura di portelloni e finestrini dell'unità di trasporto. Quando si trasportano equidi registrati, si può fare a meno del suddetto sistema di navigazione.*

## Capitolo II art. 6

### **Art. 6 Conservazione delle registrazioni**

(9) I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1° gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per **almeno tre anni** e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

#### **Spiegazione**

*Le registrazioni necessarie possono essere conservate in formato digitale. Per il trasporto di equidi registrati è possibile rinunciare alla conservazione delle registrazioni.*

## Giornale di viaggio

### **Allegato II Giornale di viaggio**

La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato.

#### **Spiegazione**

*Il giornale di viaggio deve contenere le informazioni necessarie e, su richiesta, essere messo a disposizione delle autorità di controllo.*

### **Allegato II Sezioni del giornale di viaggio**

(2) Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni:

- Sezione 1 — Pianificazione
- Sezione 2 — Luogo di partenza
- Sezione 3 — Luogo di destinazione
- Sezione 4 — Dichiarazione del trasportatore
- Sezione 5 — Modello per la relazione sulle anomalie

Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro.

## Capitolo VII Spazio disponibile

### Veicoli per il trasporto su strada di **equidi**

Cavalli adulti	1,75 m <sup>2</sup> (0,7 × 2,5 m)
Cavalli giovani (6–24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m <sup>2</sup> (0,6 × 2,0 m)
Cavalli giovani (6–24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m <sup>2</sup> (1,2 × 2,0 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m <sup>2</sup> (0,6 × 1,8 m)
Puledri (0–6 mesi)	1,4 m <sup>2</sup> (1,0 × 1,4 m)

### Veicoli per il trasporto su strada di **bovini**

Categoria	Peso approssimativo in kg	Superficie in m <sup>2</sup> /animale
Vitelli d'allevamento	55	0,30–0,40
Vitelli medi	110	0,40–0,70
Vitelli pesanti	200	0,70–0,95
Bovini medi	325	0,95–1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30–1,60
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	> 1,60

### Veicoli per il trasporto su strada di **ovini**

Categoria	Peso in kg	Superficie in m <sup>2</sup> /animale
Montoni tosati a partire da 26 kg	< 55	0,20 - 0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30–0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40 – 0,50
	> 55	> 0,50

### Veicoli per il trasporto su strada di **caprini**

Categoria	Peso in kg	Superficie in m <sup>2</sup> /animale
Capre	< 35	0,20 - 0,30
	35 - 55	0,30–0,40
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40 – 0,50
	> 55	> 0,50


### Veicoli per il trasporto su strada di **suini**

Categoria	Peso in kg	Peso per m <sup>2</sup>
Suini	--	235 kg

### Veicoli per il trasporto su strada di **pollame**


Categoria (peso in kg)	Peso in kg	Superficie in cm <sup>2</sup> /kg
Pulcini di un giorno	--	21 – 25 pulcini
< 1,60	--	180 - 200
Da 1,60 a < 3,00	--	160
Da 3,00 a < 5,00	--	115
> 5,00	--	105

CAPO III  
Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2


1. IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE/GUARDIANO (*)		
1.1. Cognome		
1.2. Nome		
1.3. Data di nascita	1.4. Luogo e paese di nascita	1.5. Nazionalità
2. CERTIFICATO N.		
2.1. La presente autorizzazione è valida fino a		
3. ORGANISMO CHE RILASCI IL CERTIFICATO		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
3.2. Telefono	3.3. Fax	3.4. Indirizzo elettronico
3.5. Data	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		

(\*) Cancellare la dicitura non pertinente.


CAPO II  
Autorizzazione dei trasportatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE		
2.1. Ragione sociale		
2.2. Indirizzo		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certe		
Tipi di animali <input type="checkbox"/> Modi di trasporto <input type="checkbox"/>		
Specificare:		
Data di scadenza .....		
4. AUTORITÀ CHE RILASCI L'AUTORIZZAZIONE		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		

CAPO I  
Autorizzazione dei trasportatori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE		
2.1. Ragione sociale		
2.2. Indirizzo		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI:		
Tipi di animali <input type="checkbox"/> Modi di trasporto <input type="checkbox"/>		
Specificare:		
Data di scadenza .....		
4. AUTORITÀ CHE RILASCI L'AUTORIZZAZIONE		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		

CAPO IV  
Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2

1. IMMATRICOLAZIONE N.		
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione:	SI	NO
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto		
3. SUPERFICIE IN M <sup>2</sup> /PIANO		
4. La presente omologazione è valida fino a		
5. ORGANISMO CHE RILASCI IL CERTIFICATO		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
5.2. Telefono	5.3. Fax	5.4. Indirizzo elettronico
5.5. Data	5.6. Luogo	5.7. Timbro
5.8. Nome e firma		

(Il modello è stato ripreso dall'Ufficio della tutela dei consumatori e di veterinaria (**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**) del Canton San Gallo, Dipartimento cantonale della Sanità, Servizio veterinario. Liebfeld, giugno 2021.